

LE NOVITA' DEL C.D. "DECRETO COMPETITIVITA'" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

In questa Circolare

- 1. Premessa**
- 2. Bonus acquisto beni strumentali**
- 3. Agevolazione "nuova" Sabatini**
- 4. Bonus settore agricolo**
- 5. Assunzione giovani lavoratori agricoli e riduzione costo lavoro**
- 6. Detrazione affitto terreni agricoli a giovani e altre misure fiscali**
- 7. Trattamento Iva contributo per recupero pneumatici fuori uso**
- 8. Cooperative di consumo**
- 9. Modifiche ACE**
- 10. Modifiche al codice civile in materia societaria**
- 11. Certificazione crediti nei confronti della P.A.**
- 12. Concorsi e manifestazioni a premio**
- 13. Interventi su tariffe incentivanti elettricità impianti fotovoltaici**
- 14. Trattamento Iva servizio postale universale**

1. PREMESSA

Recentemente sul S.O. n. 72/L alla G.U. 20.8.2014, n. 192 è stata pubblicata la Legge 11.8.2014, n. 116 di conversione del DL n. 91/2014, c.d. "Decreto Competitività".

Nell'iter di conversione sono state confermate le disposizioni contenute nel Decreto originario e apportate alcune novità di seguito illustrate.

2. BONUS ACQUISTO BENI STRUMENTALI

È confermato il riconoscimento dell'incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in **beni strumentali nuovi**. In considerazione delle analogie con i precedenti benefici, l'agevolazione in esame può essere definita "Tremonti-quater".

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione spetta ai soggetti **titolari di reddito d'impresa**, compresi coloro che hanno iniziato l'attività:

- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell'attività inferiore a 5 anni;
- dal 26.6.2014.

Soggetti "titolari di attività industriali"

I soggetti "titolari di attività industriali" a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, possono fruire dell'incentivo "solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto".

SPESE AGEVOLABILI

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- di importo **superiore a € 10.000** (per singolo bene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
- in **beni nuovi strumentali** compresi nella **divisione 28 della tabella Ateco 2007** ossia:

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento
Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli

Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

N.B. Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere **ubicate in Italia**.

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta **pari al 15%** delle spese sostenute in **eccedenza rispetto alla media degli investimenti** in beni strumentali **realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

N.B. Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti **realizzati in ciascun periodo d'imposta**.

Il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali di pari importo** la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall'1.1.2016).

Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite il **mod. F24** e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle

dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

CAUSE DI DECADENZA

Il bonus è revocato in caso di:

- **cessione a terzi** o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima del secondo periodo d'imposta successivo** all'acquisto;
- **trasferimento** dei beni agevolati, entro il 31.12 del **quarto anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In caso di indebita fruizione il credito:

- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

3. AGEVOLAZIONE "NUOVA" SABATINI

In sede di conversione è stato modificato l'art. 2, DL n. 69/2013, contenente la disciplina della "Nuova" Sabatini per l'acquisto di beni strumentali (Informativa SEAC 7.3.2014, n. 68).

A seguito delle citate modifiche la **valutazione economico / fiscale e del merito creditizio** della PMI per beneficiare della garanzia dello Stato è ora **demandata direttamente alla banca erogatrice** del finanziamento.

4. BONUS SETTORE AGRICOLO

Al fine di "... rilanciare il comparto agricolo, quale parte trainante dell'economia nazionale, e la competitività del medesimo settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del «made in Italy» ...", è confermato il riconoscimento di **2 crediti d'imposta** a favore delle imprese del comparto agricolo per investimenti finalizzati allo sviluppo:

- del commercio elettronico;
- di nuovi prodotti e della cooperazione di filiera.

1. CREDITO E-COMMERCE (COMMA 1)

Il credito d'imposta "per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico" (c.d. "e-commerce") è **pari al 40%** delle spese sostenute, fino ad un **massimo di € 50.000**.

2. BONUS SVILUPPO NUOVI PRODOTTI (COMMA 3)

Il credito d'imposta per "incentivare la **creazione di nuove reti di imprese** ovvero lo svolgimento di **nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti**":

- spetta con riferimento alle **spese** relative:
 - a **nuovi investimenti** sostenuti per lo **sviluppo** di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
 - alla **cooperazione di filiera**.
- è **pari al 40%** delle spese sostenute, fino ad un **massimo di € 400.000**.

DISPOSIZIONI COMUNI

Soggetti interessati

Come accennato, i predetti crediti sono riconosciuti in capo alle:

- imprese che **producono prodotti agricoli**, nonché, come previsto in sede di conversione, della **pesca** e

dell'**acquacoltura**, di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che contiene il seguente elenco:

- animali vivi
- carni e frattaglie commestibili
- pesci, crostacei e molluschi
- latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
- budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti, non atti all'alimentazione umana
- piante vive e prodotti della floricoltura
- legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
- frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
- caffè, tè e spezie, escluso il matè
- cereali Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
- semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
- pectina
- strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
- sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
- stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
- margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
- residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
- preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
- zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
- altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
- melassi, anche decolorati
- zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
- cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
- gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
- preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
- mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
- vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
- sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
- alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
- aceti commestibili e loro succedanei commestibili
- residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
- tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
- sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
- lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
- canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

• **piccole e medie imprese** ai sensi del **Regolamento UE n. 800/2008**, "che **producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, non ricompresi nel predetto Allegato I**".

N.B. In base all'art. 2 dell'Allegato I al citato Regolamento è considerata PMI l'impresa che occupa meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a € 50 milioni e/o il cui totale

di bilancio non supera € 43 milioni. In particolare è definita:

- "microimpresa" quella che occupa meno di 10 persone e con fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni;
- "piccola impresa" quella che occupa meno di 50 persone e con fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni.

Per le **grandi imprese** il beneficio è applicabile con le regole c.d. "de minimis" (fino a € 200.000 se impresa di trasformazione di prodotti agricoli, € 15.000 se impresa di produzione primaria).

Il credito in esame spettano alle imprese "**anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi**" (nel Decreto originario tale previsione riguardava solo le imprese dell'e-commerce).

Periodi di riconoscimento del credito

I predetti crediti d'imposta sono riconosciuti per le spese sostenute nel **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** e nei **2 successivi** (generalmente, quindi, per il triennio 2014 – 2016).

Modalità di utilizzo

I crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione** tramite il **mod. F24** e inoltre:

- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES e non concorrono alla formazione del valore della produzione IRAP;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono concessi;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si precisa che **l'operatività delle agevolazioni in esame è subordinata** all'**emanazione** di un **apposito DM** da parte del Ministero delle politiche agricole, di concerto con il MISE e il MEF da adottare entro il 23.8.2014 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame) che dovrà definire le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei suddetti crediti "*anche con riguardo alla fruizione ... al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio*".

5. ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI E RIDUZIONE COSTO LAVORO

È confermato il riconoscimento di **2 incentivi** per gli **imprenditori agricoli** che danno **occupazione a giovani lavoratori**, in considerazione della "*straordinaria necessità ed urgenza di adottare ... misure per sostenere le imprese agricole condotte dai giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o, comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura*".

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI – COMMI DA 1 A 12

È prevista la possibilità per i **datori di lavoro agricoli** di fruire di un incentivo, pari a **1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali** con riguardo alle **assunzioni** effettuate nel periodo **1.7.2014 – 30.6.2015**, di soggetti:

- tra i 18 e i 35 anni di età;
- senza un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

tramite contratti a **tempo indeterminato** ovvero **determinato con durata almeno triennale**.

N.B. In caso di contratto a tempo determinato è necessario che lo stesso assicuri un **minimo di 102 giornate lavorate** all'anno e sia redatto in forma scritta.

Le predette assunzioni devono inoltre comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate negli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

N.B. I dipendenti con **contratto a tempo parziale** sono **computati** in base al **rapporto** tra le **ore pattuite** e l'**orario normale** dei **lavoratori a tempo pieno**.

Con riguardo alle **modalità di utilizzo** del predetto incentivo, il comma 5 dispone che lo stesso è **riconosciuto** al datore di lavoro "**unicamente mediante compensazione dei contributi**" secondo le seguenti modalità:

- per le assunzioni a **tempo determinato**, 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, 6 a decorrere dal completamento del secondo anno, 6 dal completamento del terzo;
- per le assunzioni a **tempo indeterminato**, 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione (nel testo originario del Decreto la decorrenza era prevista dal completamento del primo anno di assunzione).

In sede di conversione è stato introdotto un **limite massimo all'incentivo** in esame, prevedendo che il valore annuo dello stesso non può superare, **per ciascun lavoratore** assunto l'importo pari a:

- **€ 3.000** per i lavoratori assunti a **tempo determinato**;
- **€ 5.000** per i lavoratori assunti a **tempo indeterminato**.

N.B. Le modalità attuative della disposizione in esame saranno definite prossimamente dall'INPS.

RIDUZIONE CUNEO IRAP – COMMA 13

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014) e previa autorizzazione della Commissione UE, per i **produttori agricoli** nonché, per effetto dell'integrazione effettuata in sede di conversione, per le **società agricole** ex art. 2, D.Lgs. n.

99/2004, è prevista l'applicazione, nella misura del **50%**, delle deduzioni IRAP, attualmente riconosciute per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai **lavoratori agricoli stagionali** purché:

- impiegati per almeno 150 giorni all'anno;
- con contratto di durata non inferiore a 3 anni.

N.B. La predetta agevolazione non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto 2014 calcolato con il metodo previsionale.

6. DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI A GIOVANI E ALTRE MISURE FISCALI

DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI – COMMI 1 E 2

È confermata l'introduzione all'art. 16, TUIR del **nuovo comma 1-quinquies.1**, che prevede una **detrazione pari al 19%** delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di **€ 80 per ettaro locato** e fino a un **massimo di € 1.200** all'anno. Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione:

- deve trattarsi di **terreni agricoli** locati **diversi da quelli di proprietà dei genitori**;
- il **contratto** di affitto deve essere **redatto in forma scritta**.

L'agevolazione trova applicazione **a decorrere dal 2014** (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai **coltivatori diretti / IAP**:

- iscritti nella previdenza agricola;
- di età inferiore a 35 anni.

N.B. L'agevolazione è subordinata al rispetto della disciplina c.d. "de minimis" degli aiuti di Stato.

ABROGAZIONE REDDITO FORFETTARIO TERRENI INCOLTI – COMMA 3

È confermata l'abrogazione dell'art. 31, comma 1, TUIR che così dispone(va):

“Se un **fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli**”.

È quindi preclusa la possibilità di determinare il reddito dominicale in via “forfettaria” nel caso di mancata coltivazione del terreno per un'intera annata agraria.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – COMMA 4

È confermata la modifica dell'art. 1, comma 512, Finanziaria 2013 che, come noto, ha disposto, per il triennio 2013-2015, la rivalutazione dei redditi dei terreni nella misura del 15% ovvero per i terreni posseduti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola del 5%.

La rivalutazione è ora fissata nelle seguenti misure:

Anno	Misura rivalutazione
2013/2014	15%
2015	30%
2016	7%

Per i **terreni non coltivati** posseduti da coltivatori diretti / IAP è confermata la misura della rivalutazione (5%) per il 2013-2014, mentre è incrementata al 10% per il 2015.

Tale disposizione va considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2015-2016.

7. TRATTAMENTO IVA CONTRIBUTO PER RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO

In sede di conversione è stato previsto che il **contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso** (PFU) costituisce **parte integrante del corrispettivo** di vendita e lo stesso:

- va **assoggettato ad IVA**;
- va **indicato in fattura** “in modo chiaro e distinto”.

Inoltre, è stabilito che il produttore / importatore applicano il contributo vigente alla data di immissione del pneumatico sul mercato nazionale del ricambio; lo stesso rimane invariato in tutte le successive fasi della commercializzazione.

Ciascun **rivenditore** deve **indicare in fattura** “in modo chiaro e distinto” il **contributo pagato al momento dell'acquisto**.

8. COOPERATIVE DI CONSUMO

In sede di conversione sono state introdotte alcune disposizioni di carattere civilistico e fiscale applicabili alle cooperative di consumo e loro consorzi.

TASSAZIONE DEGLI UTILI

Per le cooperative di consumo e loro consorzi:

- è prevista la **non concorrenza** alla formazione del **reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette della **quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale** nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Si rammenta che per la generalità delle cooperative, ai sensi del comma 3 dell'art. 7, Legge n. 59/92, l'aumento del capitale sociale non concorre alla formazione del reddito imponibile nei limiti di cui al comma 1 del citato art. 7 (variazioni dell'indice ISTAT calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti);
- è stabilita nella misura del **23% l'esenzione** da tassazione della quota di **utili netti annuali**, a condizione che la stessa sia destinata ad una **riserva indivisibile** prevista dallo statuto. Detta misura riguarda le **coop a mutualità non prevalente**. Per le coop di consumo a mutualità prevalente l'esenzione è fissata nella misura del 45%.

Rimane ferma la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, DL n. 63/2002 in base alla quale l'utile accantonato a

riserva obbligatoria (legale) è tassato nella misura del 10%.

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 21.8.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), ossia, in generale, **dal 2015**.

IPOTESI DI ESCLUSIONE DEI SOCI

Con un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro il 19.9.2014 (30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) saranno:

- stabilire le misure che le cooperative di consumo con un numero di soci superiore a 100.000 dovranno adottare per migliorare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società;
- individuati i **casi di esclusione** ex art. 2533, C.c. **del socio che non ha tenuto alcun rapporto** sociale / economico **con la cooperativa**, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, per un periodo di **almeno 1 anno**.

N.B. Le cooperative, **entro il 31.12.2015**, dovranno **adeguare il proprio statuto** alle disposizioni di cui al citato Decreto.

9. MODIFICHE ACE

Sono confermate le modifiche alla disciplina dell'ACE, ossia dell'agevolazione, rappresentata da una **deduzione dal reddito complessivo netto**, introdotta dal 2011 ad opera del DL n. 201/2011 al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese.

“SUPER ACE” SOCIETA' QUOTATE

Il comma 1, lett. a) dell'art. 19 in esame ha aggiunto all'art. 1, DL n. 201/2011 il **nuovo comma 2- bis** che così dispone:

*“Per le **società** le cui azioni sono **quotate** in mercati regolamentati ..., **per il periodo** di imposta **di ammissione** ai predetti mercati e per i **due successivi**, **la variazione in aumento** del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è **incrementata del 40 per cento**. Per i **periodi d'imposta successivi** la **variazione** in aumento del capitale proprio è **determinata senza tenere conto del suddetto incremento**”.*

Per le società quotate viene quindi aumentata del 40% la variazione in aumento del capitale proprio, ossia la base imponibile ACE, rispetto a quella dell'esercizio precedente.

Tale incentivo è limitato al periodo d'imposta di ammissione alla quotazione e ai 2 successivi ed è subordinato ad una **preventiva autorizzazione** della Commissione UE.

TRASFORMAZIONE ECCEDEXENZA ACE IN CREDITO D'IMPOSTA AI FINI IRAP

Il comma 1, lett. b) prevede la possibilità, per la generalità dei beneficiari dell'agevolazione, di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo.

Tale credito va:

- utilizzato in diminuzione dell'IRAP;
- ripartito in 5 quote annuali di pari importo;
- quantificato applicando all'eccedenza ACE il 27,5% per l'IRES ovvero le aliquote per scaglioni per l'IRPEF.

La possibilità di utilizzare tale agevolazione decorre dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** ed è **alternativa** al riporto dell'eccedenza ai periodi d'imposta successivi.

10. MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA SOCIETARIA

NUOVA MISURA DEL CAPITALE SOCIALE (MINIMO) DELLE SPA

È confermata la modifica all'art. 2327, C.c. per effetto della quale il **capitale sociale minimo** per la costituzione

di spa / sapa passa da € 120.000 a € 50.000, con possibilità per le **società già esistenti** di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE / REVISORE NELLE SRL

È confermata l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477, C.c., con la conseguenza che **l'obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più collegato all'entità del capitale sociale.**

Di fatto la presenza dell'organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:

- per **2 esercizi consecutivi** siano stati **superati 2 dei 3 limiti** previsti dall'art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
- la società **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

Tale modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell'art. 2543, C.c.

In sede di conversione è stato disposto che il **venir meno dell'obbligo di nomina** del Collegio sindacale / revisore costituisce **giusta causa di revoca.**

TRASFORMAZIONE SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

È confermata la modifica del comma 2 dell'art. 2500-ter, C.c., per effetto della quale, nell'ipotesi di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, **il capitale della società risultante dalla trasformazione**, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, possa **risultare**, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ex art. 2343, C.c., anche **dalla documentazione** ex art. 2343-ter, prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti, **senza** quindi necessità di **intervento del predetto esperto.**

SOCIETA' QUOTATE

In materia di società quotate, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 58/98 (TUF), è confermata:

- la possibilità di attribuire un voto maggiorato (c.d. **voto plurimo**), fino ad un massimo di 2 voti, per ciascuna azione appartenuta al socio per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi. Il socio può comunque rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato;
- la possibilità, in caso di recesso del socio e **liquidazione delle azioni**, di determinare il relativo **valore** non soltanto sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ex comma 3 dell'art.

2437-ter, C.c. ma anche, se previsto dallo statuto, utilizzando i criteri di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo (consistenza patrimoniale della società e delle relative prospettive reddituali ovvero altri criteri), a condizione che lo stesso non sia inferiore al valore risultante dall'applicazione della predetta media;

In sede di conversione, tra l'altro:

- è stato stabilito che, in deroga all'art. 2351, comma 4, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo;
- non è stata riproposta la previsione, contenuta nel testo originario del Decreto, in base alla quale:
 - era **soppresso** l'obbligo ex art. 125-bis, TUF, di **pubblicare per estratto**, sui giornali quotidiani nazionali, l'avviso di convocazione dell'assemblea;
 - l'obbligo ex art. 122, TUF, di pubblicare i patti parasociali per estratto sulla stampa quotidiana era sostituito con la pubblicazione degli stessi sul sito Internet della società.

DIRITTO DI VOTO

In sede di conversione sono stati modificati i commi 3 e 4 dell'art. 2351, C.c.. In base alla nuova formulazione degli stessi:

1. è estesa anche alle società che fanno ricorso al capitale di rischio la possibilità di prevedere nello

statuto che, relativamente alle azioni possedute da uno stesso soggetto il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o in base a scaglionamenti;

2. è ammessa, salvo quanto disposto da leggi speciali, la possibilità di prevedere nello statuto l'emissione di azioni a voto plurimo, che possono avere fino ad un massimo di 3 voti.

La delibera di modifica dello statuto, con cui è introdotta la possibilità di emissione di azioni a voto plurimo, delle società iscritte nel Registro delle Imprese al 31.8.2014 è assunta, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

In sede di conversione, "al fine di accelerare ... le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche ...", è stata prevista, nei confronti delle società diverse dalle spa, l'iscrizione immediata nel Registro delle Imprese, richiesta in base ad un atto pubblico / scrittura privata autenticata, ferma restando la cancellazione d'ufficio in caso di insussistenza delle condizioni richieste.

11. CERTIFICAZIONE CREDITI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

A seguito della modifica, apportata in sede di conversione, il termine previsto dall'art. 37, DL n. 66/2014, entro il quale **presentare l'istanza di certificazione dei crediti** vantati nei confronti della P.A. è stato **differito** dal 31.8.2014 **al 31.10.2014** (Informativa SEAC 8.8.2014, n. 213).

12. CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO

Con l'introduzione, in sede di conversione, della **nuova lett. c-bis** all'art. 6, comma 1, DPR n. 430/2001, **non rientrano tra i concorsi e le manifestazioni a premio**, per i quali sono applicabili le specifiche disposizioni in ambito fiscale, le manifestazioni nelle quali, **a fronte di una determinata spesa**, con o senza soglia d'ingresso, **i premi sono costituiti da buoni** utilizzabili su una spesa successiva nello stesso punto vendita che ha emesso i buoni o in un altro punto vendita facente parte della medesima insegna / ditta.

13. INTERVENTI SU TARIFFE INCENTIVANTI ELETTRICITA' IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Sono confermate le modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, previste al fine di "ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili".

In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale **superiore a 200 kW** subiranno, **dall'1.1.2015**, una **riduzione** della tariffa incentivante.

In sede di conversione è stato specificato che la rimodulazione della tariffa avviene in base alla scelta, da comunicare al GSE **entro il 30.11.2014**. È possibile scegliere **1** delle seguenti opzioni:

1. erogazione della tariffa per un periodo di 24 anni (decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti), **modulata** in funzione del periodo residuo. La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all'impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

2. rimodulazione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, con fruizione di un **incentivo ridotto**

rispetto all'attuale **nel primo periodo di fruizione** e di un **incentivo incrementato** nella stessa misura nel **secondo periodo di fruizione**. Le percentuali di rimodulazione saranno fissate dal Ministero dello Sviluppo economico con un apposito Decreto;

3. riduzione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

Impianto	Percentuale di riduzione dell'incentivo
da € 200 kW a 500 kW	6%
da 500 kW a 900 kW	7%
superiore a 900 kW	8%

In **assenza di comunicazione** il GSE applica quest'ultima opzione.

N.B. Nel caso di **tariffe onnicomprehensive** erogate ai sensi del DM 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.

Dal **secondo semestre 2014** le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili costanti in misura pari al 90% della "produttività media annua stimata" dell'impianto, con conguaglio entro il 30.6 dell'anno successivo.

È inoltre previsto che le Regioni e gli Enti locali avranno il compito di adeguare, se necessario, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione della norma in esame.

In sede di conversione ai **soggetti beneficiari degli incentivi** per la produzione di energia da fonti rinnovabili è riconosciuta la possibilità di **cedere una quota degli stessi**, fino all'80%, ad un acquirente "selezionato tra i primari operatori finanziari europei", che subentra nel diritto alla relativa percezione.

14. TRATTAMENTO IVA SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

In sede di conversione è prevista la modifica, **a decorrere dal 21.8.2014** (data di entrata in vigore della legge di conversione), dell'art. 10, comma 1, n. 16), DPR n. 633/72 per effetto della quale l'esenzione IVA è ora applicabile alle prestazioni di servizio postale universale, nonché alle cessioni di beni alle stesse accessorie, con **esclusione** dei servizi / cessioni di beni le cui condizioni sono negoziate unilateralmente.

Studio Dott. Begni & Associati